

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 13/03/2026

FATTO

Con ricorso del 26.6.2025, parte attrice afferma di essere intestataria, insieme alla cointestataria del ricorso, di nn. 4 BFP serie AD: i buoni n. 000.119 e n. 000.818 emessi il 21.1.1991 e i buoni n. 000.853 e n. 000.854 emessi il 21.2/1991; afferma che i buoni sono stati sottoscritti a loro nome dalla nonna, la

quale si è poi ammalata e non ha mai comunicato alle nipoti di essere intestatarie dei buoni postali; che i buoni postali sono stati conservati in un cassetto fino al 2023, molti anni dopo la morte della nonna, quando le ricorrenti ne sono infine venute in possesso; che l'intermediario ha negato il rimborso dei titoli, per il presunto decorso del termine prescrizione; che, tuttavia, la prescrizione non può ritenersi decorsa, perché le ricorrenti non erano in condizione di esercitare il proprio diritto al rimborso, perché ne sono rimaste incolpevolmente all'oscuro fino al 2023. Tanto premesso, chiedono il rimborso dei buoni, da ritenersi non prescritti, per il capitale e per gli interessi.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario deduce, in via preliminare, che, da un lato, il ricorso è inammissibile per incompetenza temporale, in quanto la controversia ha ad oggetto titoli emessi anteriormente al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso; dall'altro, che esso è, altresì, inammissibile per incompetenza per materia, in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al tit. VI del TUB.

Nel merito, osserva che i BFP dedotti in giudizio appartengono alla serie AD, collocata nel periodo compreso fra l'1.10.1987 e il 31.10.1995, la cui scadenza è fissata al compimento dell'undicesimo anno successivo alla data di sottoscrizione; secondo quanto previsto dall'art. 8 del d.m. Tesoro del 19.12.2000, i diritti dei titolari dei buoni si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, per quanto riguarda il capitale e gli interessi; sul titolo è riportata la dicitura "a termine". I BFP oggetto del ricorso sono ormai prescritti e il rimborso è stato richiesto successivamente alla decorrenza del termine prescrizione.

In base alla giurisprudenza costante della Suprema Corte, l'impossibilità di far valere il diritto previsto dall'art. 2935 c.c., quale rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quello che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di merito fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto.

In relazione alle rispettive argomentazioni, la ricorrente chiede all'Arbitro che «il ricorso venga accolto con conseguente pagamento dell'importo indicato sui buoni allegati, oltre agli interessi annualmente maturati e alle spese sostenute per la presentazione del ricorso». Dal canto suo, l'intermediario chiede che il Collegio «rigetti nel merito il presente ricorso (...), stante la piena osservanza della disciplina normativa cui risulta sottoposta la presente materia del contendere, giudicando quindi legittimo il rifiuto opposto al pagamento, essendo venuto meno ogni diritto di credito nascente dai titoli in questione».

DIRITTO

1. L'intermediario eccepisce che il ricorso proposto sarebbe irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'Arbitro, dal momento che i BFP sono stati emessi prima del 1°1.2009. I Collegi respingono tale eccezione. Sul limite della competenza temporale dell'Arbitro, il Collegio di coordinamento ha ribadito, con decisione n. 4656 del 21.3.2022, che, per la domanda di accertamento dell'esigibilità del diritto di credito, non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso dei titoli è stato rifiutato.

2. L'intermediario eccepisce ancora che non rientrano nella competenza ABF le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, in quanto prodotti finanziari e, pertanto, sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria. L'eccezione, già sollevata in tempi meno recenti, è stata respinta dai Collegi (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 2294/2021), in conformità a quanto già statuito dal

Collegio di coordinamento con decisione n. 5674/2013: «raccordando le fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.2009”, sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che “la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1-*ter*, TUF)”, in sostanza negando ai BFP la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del TUF, per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso d.m. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell’ABF (v., *ex multis*, Collegio di Milano, decisioni n. 719/2011 e n. 315/2011; Collegio di Roma, decisione n. 1846/2011; Collegio di Napoli, decisioni n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l’eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall’intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di coordinamento».

3. Parte ricorrente produce copia di n. 4 BFP:

- n. 000.119 da 500.000 lire, serie AD emesso il 21.1.1991
- n. 000.818 da 1.000.000 di lire, serie AD emesso il 21.1.1991
- n. 000.853 da 1.000.000 di lire, serie AD emesso il 21.2.1991
- n. 000.854 da 1.000.000 di lire, serie AD emesso il 21.2.1991.

I buoni sono intestati alle due ricorrenti, ma sono stati sottoscritti a loro nome dalla nonna, la quale non risulta neppure cointestataria. I buoni sono versati in copia in atti e riguardo agli stessi, si osserva che i BFP sono stati sottoscritti il 21.1 e il 21.2 del 1991, al tempo in cui risultava in collocamento la serie AD, come si evince anche dalla tabella dello “storico dei tassi”; il riferimento alla serie AD e ai rendimenti è stampigliato sul titolo. I BFP non sono stati rimborsati.

4. Quanto alla disciplina regolamentare, occorre rammentare il d.m. 23.7.1987, il quale stabilisce che i BFP appartenenti alla serie AD hanno «durata di sette o undici anni e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso»; l’art. 8 del d.m. Tesoro 19.12.2000, stabilisce che «i diritti dei titolari dei Buoni fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell’Emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi»; la norma transitoria di cui all’art. 10, comma 2 del d.m. Tesoro 19.12.2000 estende ai titoli, emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore, la disposizione contenuta al sopracitato art. 8. Il d.P.R. 30.12.2003, n. 398 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico”), stabilisce all’art. 23 che «per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del codice civile».

Dalla regolamentazione richiamata e dai rilievi svolti riguardo ai BFP dedotti in giudizio, risulta che:

- la sottoscrizione risale alla data del 21.1/1991 per i buoni n. 000.119 e n. 000.818 e alla data del 21.2.1991 per i buoni n. n. 000.853 e n. 000.854;
- i BFP sono scaduti il 31.12.2002 e pertanto il termine prescrizione si è compiuto con lo spirare dell’ultimo istante del 31.12.2012;
- il rimborso è stato richiesto per la prima volta in forma scritta con reclamo del 5.7.2024.

La prescrizione, quindi, risulta compiuta e nessun diritto può più essere invocato al riguardo dai titolari in punto di restituzione del controvalore maturato.

Le ricorrenti dichiarano che i buoni sono stati sottoscritti a loro nome dalla nonna, la quale non risulta neppure come cointestataria e che non ha mai comunicato loro di essere beneficiarie dei titoli. Sostengono di aver rinvenuto i titoli in un cassetto solo nel 2023. Tanto premesso, le ricorrenti dichiarano che la prescrizione non può ritenersi decorsa, tenuto conto del fatto che fino al 2023 ignoravano incolpevolmente di essere titolari del diritto al rimborso e non potevano, quindi, farlo valere.

Tuttavia, secondo il consolidato orientamento ABF, tra i fatti che impediscono il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c. non rientra la condizione di ignoranza del titolare circa l'esistenza stessa del diritto e circa la sua soggezione a prescrizione: cfr. Collegio di Roma, decisione n. 10926/2018.

5. Con riferimento all'ipotesi di mancata consegna del Foglio Informativo, il Collegio di coordinamento ha stabilito che «la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione», salva la possibilità di domandare il risarcimento del danno per la violazione della normativa di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione (decisione n. 17814 del 10.7.2019).

Nel caso di specie, tuttavia, risulta che il titolo si è prescritto [il 31.12.2012] in data anteriore ai sei anni di competenza temporale dell'Arbitro; sicché un'eventuale analisi della richiesta è preclusa al Collegio, dovendosi qualificare come inammissibile la domanda risarcitoria per mancato rispetto delle norme sulla trasparenza.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge la domanda di rimborso. Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno.

IL PRESIDENTE